

QUANDO L'OBBLIGO SI CONIUGA CON LA LIBERTÀ

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 21 maggio altri due schemi di decreto legislativo in attuazione della Legge delega n. 53/2003 riguardanti, rispettivamente, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro. I due decreti attuano la Legge n. 53 nelle parti in cui essa prevede che sia assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età e che vi sia la possibilità, per gli studenti che abbiano compiuto il 15° anno di età, di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro.

Le due ipotesi di decreto sono state attaccate pesantemente dal fronte che si oppone alla riforma Moratti, in particolare la prima, quella che trasforma l'obbligo scolastico in diritto-dovere, perché, sostiene la Cgil Scuola, in questo modo si cancellerebbe una delle più grandi conquiste democratiche della storia repubblicana, violando la Costituzione.

Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta. Lo schema di decreto legislativo concernente il "Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione" fa riferimento ad un principio cardine della riforma, ossia alla necessità di promuovere «l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura[re] a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali» (art. 1, comma 1). Conseguentemente, «l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 68 e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati[...] come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere» (art. 1, comma 2). Ne deriva anche che la fruizione dell'offerta di istruzione e formazione, costituendo da una parte un diritto soggettivo e dall'altra una dovere sociale, sarà «sanzionato» secondo le norme vigenti.

Il passaggio da un sistema all'altro, dal "vecchio" obbligo al "nuovo" diritto-dovere, rappresenta una novità importante, sullo sfondo della quale si collocano le modifiche al Titolo V della Costituzione (legge n.3 del 18.10.2001), specie laddove introducono una visione dello Stato maggiormente federalistica e partecipativa, abbandonando il centralismo che ha dominato fino a qualche tempo fa. Non si deve dimenticare, infatti che sulla base dell'art. 117, lo Stato in materia di istruzione pubblica si autolimita, attribuendosi il compito di fissare i livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale e le norme generali sull'istruzione. Nient'altro. Tutto il resto passa alle competenze delle Regioni e delle scuole autonome. La diversa articolazione delle prerogative di Stato, Regioni, Enti locali e istituti scolastici non poteva non trovare una diversa formulazione dell'attività persuasiva dello Stato nei confronti del cittadino che deve ricevere un'istruzione, ma che può scegliere di svolgere il proprio percorso formativo in vari modi, tutti di pari dignità.

Con la nuova normativa, se non intendiamo male, lo Stato non rinuncia ai compiti fissati dalla Costituzione, ma chiama in causa tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo (Comuni, dirigenti scolastici e servizi del

Editoriale LibedNews, anno 2003/2004, numero 35

territorio) al fine di realizzare l'incontro tra la domanda di istruzione e la necessità che un giovane non lasci la scuola prima dei 18 anni (eventualità che sarebbe ad ogni modo sanzionata). Il punto di debolezza del decreto non sta dunque nella presunta volontà di smantellare l'impianto solidaristico della Costituzione. Risiede piuttosto nel presupporre l'esistenza di un doppio sistema superiore (dei licei e dell'istruzione-formazione) che ancora non c'è. Ma che non si potrà tardare a delineare con esattezza.